



**Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di arredi per  
uffici a ridotto impatto ambientale 5**

**ALLEGATO 2**

**CAPITOLATO TECNICO**

## SOMMARIO

<b>Premessa</b> .....	<b>3</b>
<b>Articolo 1 - Definizioni</b> .....	<b>3</b>
<b>Articolo 2 - Oggetto dell'appalto</b> .....	<b>3</b>
<b>Articolo 4 - Specifiche tecniche</b> .....	<b>5</b>
<b>Articolo 5 - Ordinativo di Fornitura e Richieste di Consegna</b> .....	<b>13</b>
<b>Articolo 6 - Luoghi di consegna</b> .....	<b>14</b>
<b>Articolo 7 - Modalità di consegna</b> .....	<b>14</b>
<b>Articolo 8 - Corrispondenza delle consegne</b> .....	<b>16</b>
<b>Articolo 9 - Controlli e reclami</b> .....	<b>16</b>
<b>Articolo 10 - Garanzia</b> .....	<b>17</b>
<b>Articolo 11 - Pezzi di ricambio</b> .....	<b>18</b>
<b>Articolo 12 - Penali</b> .....	<b>18</b>
12.1 Penali relative alle modalità di consegna .....	18
12.2 Penali relative alle modalità di consegna .....	18
12.3 Penali relative alla corrispondenza delle consegne .....	19
12.4 Penali relative agli interventi previsti in garanzia .....	19
<b>Articolo 13 - Referenti</b> .....	<b>19</b>
<b>Articolo 14 - Trasmissione listino/elenco informatizzato dei prodotti</b> .....	<b>19</b>
<b>Articolo 15 - Servizio di reportistica</b> .....	<b>20</b>

## **Premessa**

Il presente Capitolato tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura di arredi di cui all'Art. 2, a favore delle Pubbliche Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna che ne facciano richiesta, mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura.

## **Articolo 1 - Definizioni**

Nell'ambito del presente Capitolato tecnico si intende per:

- a) Intercent-ER: l'Agenzia Regionale deputata all'acquisto di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna;
- b) Convenzione: l'Atto sottoscritto tra Intercent-ER ed il Fornitore, compresi i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) Fornitore: l'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione con l'Agenzia Regionale Intercent-ER, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- d) Amministrazione/i Contraente/i: le Pubbliche Amministrazioni di cui alla Premessa che utilizzano la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia, nei limiti dell'importo massimo stabilito dalla Convenzione medesima;
- e) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni con il quale le Amministrazioni esprimono la volontà di acquisire i beni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- f) Capitolato tecnico: il documento, compresi tutti i suoi allegati, che contiene le condizioni e le specifiche tecniche della fornitura;
- g) Fornitura: il contratto in base al quale le Amministrazioni contraenti acquisiranno i beni ordinati nella loro proprietà all'atto della consegna, versandone il corrispettivo in un'unica soluzione.

## **Articolo 2 - Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto **la fornitura di arredi per uffici** a ridotto impatto ambientale, aventi le caratteristiche descritte nell'Allegato A) al presente Capitolato tecnico, secondo la seguente suddivisione in lotti:

- **Lotto 1: Fornitura di arredi in legno per uffici a ridotto impatto ambientale;**

– **Lotto 2: Fornitura di arredi in metallo;**

– **Lotto 3: Fornitura di sedie per uffici a ridotto impatto ambientale.**

Tutti i prodotti forniti devono corrispondere ai prodotti offerti in sede di gara ed essere idonei all'uso al quale sono destinati ed atteso dagli utilizzatori.

I beni, ed in generale le prestazioni contrattuali, dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato Tecnico e suoi allegati nonché all'offerta dell'aggiudicatario.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i beni appartengono, e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione della Convenzione, per tutto il periodo di vigenza degli ordinativi di fornitura (Contratti).

Le "Quantità triennali" indicate nell'Offerta economica sono da considerarsi indicative. Pertanto, nel corso di vigenza della Convenzione, le Amministrazioni Contraenti possono richiedere, per ogni articolo, quantità superiori o inferiori, secondo le esigenze che matureranno nelle diverse istituzioni o servizi o in merito alle priorità individuate dalle Amministrazioni stesse, ai prezzi di aggiudicazione. Il Fornitore si impegna a soddisfare tali richieste, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 dello Schema di Convenzione.

Le Amministrazioni contraenti potranno anche effettuare ordini, nella misura massima del 10% del valore del proprio ordinativo di fornitura per i lotti 1, 2 e 3 relativamente ad:

- **articoli accessori** (parti complementari e/o parti di ricambio, ad es.: tappi, mensole, maniglie, pomoli, ecc..) non compresi nell'elenco prodotti. L'elenco di tali articoli sarà fornito dall'operatore economico in sede di partecipazione alla procedura attraverso uno specifico listino. **Al prezzo di listino di tali articoli si applicherà lo sconto medio ponderato calcolato sui prodotti in gara per ogni singolo Lotto.**

e/o

- **articoli diversi** non compresi nell'elenco prodotti e nel listino degli articoli accessori (gli articoli diversi acquistabili saranno esclusivamente quelli afferenti alla categoria oggetto di ciascun lotto. Ad esempio, per il Lotto 1 potranno essere acquistati elementi e complementi di arredo in legno, quali mobilio di design, librerie, ecc. Analogamente per il Lotto 2 potranno esclusivamente essere acquistati mobili o elementi d'arredo in metallo e per il lotto 3 esclusivamente prodotti quali divani, poltrone, puff o similari).

**Per questa tipologia di articoli il fornitore si impegna ad applicare al prezzo di listino in corso di validità lo sconto medio ponderato calcolato sui prodotti in gara per ogni singolo Lotto.**

La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto dei “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita di arredi per ambienti” di cui al D.M. 23/06/2022 del Ministero della Transizione Ecologica (Gazzetta ufficiale dell'8 agosto 2022).

In particolare, dovranno essere soddisfatte le SPECIFICHE TECNICHE e CLAUSOLE CONTRATTUALI indicate nel D.M. sopracitato.

Ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante “Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova”, laddove vengano richieste verifiche effettuate da un Organismo di valutazione della conformità, con questa dicitura si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA. Si precisa che gli Organismi di valutazione della conformità che intendano rilasciare delle certificazioni, sono quelli accreditati a fronte delle norme serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ovvero a fronte delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, 17021, 17024, 17029, mentre gli Organismi di valutazione di conformità che intendano effettuare attività di ispezione relativa ai requisiti richiesti sono quelli accreditati a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Quando nelle verifiche dei criteri siano richieste delle attestazioni di conformità o dei rapporti di prova, ci si riferisce a documentazione rilasciata da laboratori, anche universitari, accreditati da un Organismo Unico di Accreditamento in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per eseguire le prove richiamate nei singoli criteri. L'Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano è Accredia.

## **Articolo 4 - Specifiche tecniche**

### **4.1.1 Ecoprogettazione**

#### Criterio

L'arredo è provvisto di un bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti.

#### Verifica

L'operatore economico presenta le informazioni richieste secondo quanto indicato in appendice “A” allegando le tabelle informative ivi riportate, compilate in ogni parte.

#### 4.1.2 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato

##### Criterio

I pannelli a base di legno riciclato non contengono le sostanze elencate nella seguente tabella, in quantità maggiore a quella qui specificata:

Elemento/composto	mg/kg di di legno riciclato
Arsenico (As)	25
Cadmio (Cd)	50
Cromo (Cr)	25
Rame (Cu)	40
Piombo (Pb)	90
Mercurio (Hg)	25
Cloro (Cl)	1000
Fluoro (F)	100
Pentaclorofenolo (PCP)	5
Creosoto Benzo(a)pyrene	0,5

##### Verifica

Rapporti di prova eseguiti secondo i metodi previsti nell'allegato A dello standard EPF "conditions for the delivery of recycled wood" (2002), rilasciati da Organismi di valutazione della conformità, commissionati dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale. Gli arredi ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) sono considerati conformi.

#### 4.1.3 Emissioni di formaldeide da pannelli

##### Criterio

Le emissioni di formaldeide dei pannelli finiti in legno sono inferiori al 50% del valore di classificazione E1 indicato nella norma UNI EN 13986 allegato B.

##### Verifica

Rapporti di prova eseguiti secondo uno dei metodi riportati nell'allegato B della norma UNI EN 13986 ed emessi da un Organismo di valutazione della conformità.

I risultati di prova sono considerati conformi quando il valore di formaldeide risulta inferiore o uguale a:

- 0,062 mg/m<sup>3</sup>

ovvero 0,05 ppm quando determinato con il metodo della UNI EN 717-1;

-1.75 mg/m<sup>2</sup>

h, quando determinato con il metodo della UNI EN ISO 12460-3;

-4,0 mg/100 g per i pannelli truciolari (PB), di fibre (MDF) e OSB quando determinato con il metodo della UNI EN ISO 12460-5.

Sono presunti conformi i pannelli certificati secondo la norma JIS A 1460 (Building boards Determination of formaldehyde emission -- Desiccator method), in Classe F\*\*\*\*.

Sono presunti conformi i pannelli certificati ULEF e NAF.

#### **4.1.4 Emissione di composti organici volatili**

##### Criterio

L'emissione di sostanze organiche volatili (COV totali) da prodotti finiti ovvero da ciascuno dei materiali, componenti o semilavorati, non deve superare i 500 µg/m<sup>3</sup>

##### Verifica

Presentazione della dichiarazione di conformità del prodotto al presente criterio, rilasciato da Organismi di valutazione della conformità.

Tale dichiarazione è basata su rapporti di prova secondo il metodo UNI EN ISO 16000-9 o metodi analoghi quali quello della norma UNI EN 16516 o ANSI/BIFMA M7.1 o "Emission testing method for California Specification 01350" comunemente detta section 01350, secondo una delle seguenti opzioni:

a. tramite rapporto di prova, a cura del fornitore o del produttore o dell'offerente, relativo a materiali, componenti o semilavorati presenti nel prodotto oggetto di fornitura. Sono esentati dalla presentazione di rapporti di prova le componenti metalliche non verniciate o verniciate con vernici a polvere, o che hanno subito trattamenti galvanici, oppure componenti di origine minerale (es. vetro e marmo). Per i materiali da imbottitura, la verifica del requisito riguardante l'emissione di COV è soddisfatta dalla presentazione dei certificati attestanti la conformità agli standard di cui al criterio "4.1.8-Materiali di imbottitura".

b. tramite rapporto di prova relativo al prodotto finito oggetto della fornitura;

c. tramite rapporto di prova relativo al prodotto finito rappresentativo della famiglia di prodotti a cui il prodotto oggetto della fornitura appartiene. In questo caso la dichiarazione di conformità si basa sull'approccio metodologico di cui alla norma UNI 1609355.

Sono ritenuti conformi al criterio gli arredi in possesso dei seguenti marchi o certificazioni:

i. marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE);

ii. certificazione GreenGuard;

iii. certificazione LEVEL rilasciata a fronte del rispetto del relativo paragrafo “7.6.2 – Mobili a basse emissioni - Emissioni di COV dal prodotto finito/componente”.

#### **4.1.5 Prodotti legnosi**

##### Criterio

I prodotti finiti sono realizzati con materiale legnoso ovvero fibra di legno proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile ovvero può essere riciclato, ossia le due frazioni di legno sostenibile e legno riciclato possono essere presenti in percentuale variabile con somma 100%. L'operatore economico deve dimostrare il rispetto del criterio come di seguito indicato, producendo il relativo certificato nel quale siano chiaramente riportati, il codice di registrazione/certificazione, il tipo di prodotto oggetto del bando, le date di rilascio e di scadenza.

##### Verifica

a) Per la prova di origine sostenibile: una certificazione di prodotto quale quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™);

b) Per il legno riciclato, l'etichetta “FSC® Riciclato” o “FSC® Recycled” (che di per sé già attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato), oppure “FSC® Misto” o “FSC® Mix” con indicazione della percentuale di riciclato con il simbolo del ciclo di Möbius all'interno dell'etichetta stessa o l'etichetta Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di contenuto di materiale riciclato. Il requisito può essere rispettato anche con la certificazione ReMade in Italy® con indicazione della percentuale di materiale riciclato in etichetta.

Per quanto riguarda le certificazioni FSC o PEFC, tali certificazioni, in presenza o meno di etichetta sul prodotto, devono essere supportate, in fase di consegna o montaggio, da un documento di vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione (con apposito codice di certificazione dell'offerente) in relazione ai prodotti oggetto della fornitura. Nel caso in cui l'offerente sia un commerciante di arredi finiti, (ossia che l'offerente sia un distributore di arredi completi e non modificabili in sede di installazione), non certificato per la catena di custodia (CoC) degli schemi di certificazione indicati nel presente criterio, come prova della certificazione del prodotto offerto, devono essere presentati i seguenti documenti del produttore: copia dei suddetti certificati in corso di validità e l'offerta del prodotto finito con specifico riferimento al C.I.G. (Codice Identificativo Gara), al codice del prodotto in gara e alla denominazione del prodotto offerto<sup>1</sup>. Sono ritenuti conformi al criterio gli arredi in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE).

#### **4.1.6 Materiali plastici**

##### Criterio

Se il contenuto totale di materiale plastico (incluso imbottiture), nel prodotto finito, supera il 20 % del peso totale del prodotto (escluso, quindi, l'imballaggio), allora i componenti in materiale plastico devono essere realizzati per almeno il 30 % con plastica riciclata oppure con plastica a base



biologica in conformità alla norma tecnica UNI-EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi.

#### Verifica

L'operatore economico presenta la documentazione tecnica attestante, per ogni prodotto fornito, l'elenco dei componenti in plastica, il loro peso rispetto al peso totale del prodotto e se il peso delle parti in plastica risulta superiore al 20% del peso totale del prodotto. In quest'ultimo caso, la documentazione riporta i riferimenti delle seguenti certificazioni possedute per comprovare il rispetto del criterio: a. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN ISO 14025 con l'indicazione della percentuale di plastica riciclata ovvero della percentuale di plastica a base biologica; b. Certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di plastica riciclata ovvero della percentuale di plastica a base biologica; c. Certificazione "Plastica seconda vita" con indicazione della percentuale di plastica riciclata sul certificato e relativo allegato. d. Una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali ovvero sul bilancio di massa, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di plastica riciclata ovvero della percentuale di plastica a base biologica sul certificato. Sono fatte salve le asserzioni ambientali autodichiarate, conformi alla norma ISO 14021 e validate da un Organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa. Sono considerati conformi gli arredi ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o lo standard di sostenibilità FEMB European Level, livello 3.

#### **4.1.7 Materiali per rivestimenti**

##### Criterio

I materiali tessili e i tessuti che rivestono l'arredo sono dotati del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o della certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Le pelli sono dotate della certificazione LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®. Inoltre, gli arredi sono progettati in modo che i materiali usati per i rivestimenti siano sfoderabili per consentirne la pulizia, la riparabilità o l'eventuale sostituzione.

##### Verifica

Presentazione delle etichettature richieste, relativi ai prodotti forniti. In alternativa, possono essere presentate le prove eseguite da laboratori accreditati, secondo quanto previsto al paragrafo "8.1- Residui di sostanze chimiche per tessuti e pelle" dell'appendice "B". Per le caratteristiche di sfoderabilità presentazione di idonea documentazione, quali le schede tecniche predisposte dai fornitori dei materiali utilizzati.

#### **4.1.8 Materiali di imbottitura**

##### Criterio

I materiali da imbottitura sono certificati secondo uno dei seguenti marchi o standard: Ecolabel (UE) CertiPUR, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, EURO LATEX Eco Standard.

Verifica

Presentazione delle certificazioni o marchi richiesti relativi ai prodotti forniti.

**4.1.9 Requisiti del prodotto finale**

Criterio

I prodotti elencati nella tabella seguente sono conformi alle pertinenti norme UNI ivi indicate:

<b>Tipologia di arredo</b>	<b>Norma tecnica</b>
Sedute per ufficio	UNI EN 1335-1- Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 1: Dimensioni - Determinazione delle dimensioni UNI EN 1335-2 - Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 2: Requisiti di sicurezza UNI 9084 -Mobili - Sedie e sgabelli - Prova di durata del meccanismo per la regolazione in altezza del sedile UNI ISO 9227-Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in nebbia salina (per le parti metalliche)
Sedute per visitatori e sale riunioni	UNI EN 16139 - Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche UNI ISO 9227-Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in nebbia salina (per le parti metalliche) UNI EN 12727 requisiti che determinano la sicurezza, la resistenza strutturale e la durata di tutti i tipi di seduta su barra che sono fissate al pavimento e/o a pareti in modo permanente
Scrivanie e tavoli da ufficio	UNI EN 527-1 Mobili per ufficio - Tavoli da lavoro e scrivanie - Parte 1: Dimensioni UNI EN 527-2 Mobili per ufficio - Tavoli da lavoro - Parte 2: Requisiti di sicurezza, resistenza e durata UNI ISO 9227-Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in nebbia salina (per le parti metalliche)
Mobili contenitori	UNI EN 14073-2: - Mobili per ufficio - Mobili contenitori - Parte 2: Requisiti di sicurezza UNI EN 14073-3: - Mobili per ufficio - Mobili contenitori - Parte 3: Metodi di prova per la determinazione della stabilità e della resistenza della struttura UNI EN 14074-Mobili per ufficio - Tavoli, scrivanie e mobili contenitori - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità delle parti mobili UNI ISO 9227-

	Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in nebbia salina.
Mobili non domestici	UNI EN 16121 e UNI EN 16122 (mobili contenitori non domestici)
Schermi per ufficio	UNI EN 1023-2: - Mobili per ufficio - Schermi - Requisiti meccanici di sicurezza. UNI EN 1023-3: - Mobili per ufficio - Schermi - Metodi di prova
Arredi scolastici	UNI EN 1729 parte 1 e parte 2 (sedie e tavoli per istituzioni scolastiche); UNI 4856 (cattedre e sedie per insegnanti); UNI ISO 9227-Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in nebbia salina. UNI EN 14434 (superfici verticali di scrittura per istituzioni scolastiche); UNI EN 12727 (sedute su barra o fissate a pavimento); UNI EN 16121 e UNI EN 16122 (mobili contenitori non domestici);
Arredi per l'infanzia	UNI EN 12221 (articoli per puericoltura - fasciatoi per uso domestico); UNI EN 716 (letti e letti pieghevoli ad uso domestico per bambini); UNI EN 14988 (seggioloni per bambini)
Banchi da lavoro per laboratori di istituzioni scolastiche	UNI EN 13150: Banchi da lavoro per laboratori di istituzioni scolastiche - Dimensioni, requisiti di sicurezza e durabilità e metodi di prova
Arredi destinati all'ambiente ospedaliero e agli studi medici	UNI 11780 (Mobili - Arredo ospedaliero e per studi medici - Requisiti e metodi di prova")
Tavoli non domestici	UNI EN 15372 (resistenza, durata e sicurezza-requisiti per tavoli non domestici)

### Verifica

Presentazione delle dichiarazioni di conformità del prodotto ai requisiti prestazionali previsti dalle norme tecniche riportate in tabella, rilasciate da Organismi di valutazione della conformità. Le prove e i relativi rapporti riguardano il prodotto finito oggetto della fornitura oppure i prodotti finiti rappresentativi della famiglia di prodotti a cui l'arredo oggetto della fornitura appartiene. In questo ultimo caso, si richiede la presentazione della dichiarazione di conformità della famiglia valutata, rilasciata da organismi di valutazione della conformità sulla base dell'approccio metodologico di cui alla norma UNI 1609355 (Tale dichiarazione permette di affermare che il prodotto che si intende fornire fa parte di una famiglia di prodotti per la quale le prove sono state fatte su un prodotto rappresentativo e che tali prove sono quindi valide anche per il prodotto offerto in gara).

#### **4.1.10 Imballaggi**

##### Criterio

Ogni imballaggio utilizzato soddisfa i seguenti requisiti: a) è facilmente separabile in parti costituite da un solo materiale (es. legno cartone, carta, plastica ecc); b) è riciclabile in conformità alla norma

tecnica UNI EN 13430-2005. Inoltre, gli imballaggi in materiale plastico sono realizzati per almeno il 30 % (ad eccezione del polistirene espanso, la cui percentuale richiesta è di almeno il 20% dal momento dell'entrata in vigore di questo documento, almeno il 25% a decorrere dal primo gennaio 2023 e almeno del 30% a decorrere dal primo gennaio 2025 con plastica riciclata oppure con plastica a base biologica, ossia derivante da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI-EN 16640. Le plastiche a base biologica sono in possesso di certificazioni sulla loro sostenibilità, ossia, ai fini di questo criterio, che garantiscano che l'origine della materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi, oppure che non originino da terreni ad alta biodiversità e ad elevate scorte di carbonio, così come definiti dall'articolo 29 della Direttiva (UE) n. 2018/2001, quali quelle riconosciute dalla Commissione Europea. Gli imballaggi in carta o cartone, sono riciclabili in base alla norma tecnica UNI 11743 e costituiti per almeno il 70% in peso da materiale riciclato; I pallets o altri imballaggi di legno sono conformi al criterio 4.1.5, "Prodotti legnosi". I pallets possono anche essere conformi allo standard IPPC/FAO ISPM-15 (International Standards for Phytosanitary Measures n. 15), oppure essere pallets in legno reimmessi al consumo (usati, riparati o selezionati) da parte di operatori del settore che svolgono attività di riparazione"

#### Verifica

Per i diversi materiali da imballaggio utilizzati l'operatore economico indica come dividere i diversi componenti e presenta una autodichiarazione ambientale, conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, riguardo alle caratteristiche di recuperabilità in conformità alla norma tecnica UNI EN 13431, di riciclabilità in conformità alla norma tecnica UNI EN 13430, di biodegradabilità e compostabilità in conformità alla norma tecnica UNI EN 13432. Il contenuto di materiale riciclato delle componenti plastiche è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni: i. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN ISO 14025 con l'indicazione della percentuale di plastica riciclata; ii. Certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di plastica riciclata; iii. Certificazione "Plastica seconda vita" con indicazione della percentuale di plastica riciclata sul certificato e relativo allegato. iv. Una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali ovvero sul bilancio di massa, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di plastica riciclata sul certificato.

Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma ISO 14021 e validate da un Organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa. Il contenuto di materiale riciclato o a base biologica delle componenti plastiche tramite una delle seguenti opzioni: v. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN ISO 14025 con l'indicazione della percentuale di plastica a base biologica sostenibile; vi. Certificazione "ReMade in Italy®" con

indicazione in etichetta della percentuale di plastica a base biologica sostenibile; vii. Una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali ovvero sul bilancio di massa, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di plastica a base biologica sostenibile sul certificato. Per i pallets in legno sostenibile valgono le verifiche descritte nel criterio 4.1.5 "Prodotti legnosi". Per i pallets conformi allo standard IPPC/FAO ISPM-15 vale il marchio apposto sull'imballaggio dal soggetto autorizzato dall'Autorità competente (MIPAAF). Per i pallet reimmessi al consumo (usati, riparati o selezionati) fa fede la fattura da cui si evince il regime di CAC CONAI agevolato per pallet usati riparati e reimmessi al consumo, come da circolare CONAI 14 giugno 2019.

#### **4.2.1 Ritiro imballaggi**

##### Criterio

All'atto della consegna l'azienda fornitrice ritira gli imballaggi destinandoli al riutilizzo o riciclo.

##### Verifica

L'aggiudicatario presenta una dichiarazione che attesta la destinazione finale degli imballaggi ritirati indicando i soggetti coinvolti e relativi accordi sottoscritti per il rispetto del criterio. Nel caso in cui la stazione appaltante rinvii, il disimballaggio degli arredi ad una data successiva alla consegna, l'aggiudicatario prenderà accordi con la stessa per il ritiro.

#### **4.2.2 Garanzia**

##### Criterio

La garanzia dei prodotti deve avere una durata di almeno cinque anni dall'acquisto ed il produttore deve garantire, per tale periodo, la disponibilità di parti di ricambio. Se le parti di ricambio sono disponibili a costo zero, questo deve essere esplicitato nei documenti di acquisto, altrimenti il loro costo deve essere stabilito a priori e deve essere relazionato al valore del prodotto in cui va sostituito.

##### Verifica

L'aggiudicatario presenta una garanzia scritta che riporti chiaramente il periodo di validità di almeno 5 anni dalla data di acquisto e l'impegno a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 5 anni, con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio ed il loro eventuale costo.

### **Articolo 5 - Ordinativo di Fornitura e Richieste di Consegna**

Le Amministrazioni Contraenti per aderire alla Convenzione, stipulata tra l'Agenzia Intercent-ER ed il Fornitore, previa registrazione all'apposito sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, sottoscrivono un Ordinativo di Fornitura, secondo quanto descritto nell'Art 5 dello Schema di Convenzione.

Le Amministrazioni Contraenti potranno aderire alla Convenzione per tutta la sua durata (24 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 mesi). Attraverso i propri Ordinativi di Fornitura, le

Amministrazioni Contraenti daranno avvio a contratti per la fornitura di arredi per uffici (Ordinativi di Fornitura), il cui valore non risulti inferiore ad € 1.000,00 (Euro mille) IVA esclusa.

Gli Ordinativi di Fornitura avranno durata di 36 mesi decorrenti dalla sottoscrizione della Convenzione.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le consegne a norma del successivo Articolo 7 - Modalità di consegna.

### **Articolo 6 - Luoghi di consegna**

La consegna degli arredi deve avvenire, al piano, presso le sedi indicate di volta in volta dalle Amministrazioni.

Il Fornitore deve dotarsi dei mezzi idonei ad effettuare consegne anche presso sedi poste in località a viabilità non agevole. È onere del Fornitore procurarsi tutti i permessi previsti dai vari Regolamenti Comunali per l'accesso ai centri storici e/o a zone a traffico limitato.

### **Articolo 7 - Modalità di consegna**

Le consegne si intendono franco luogo destinatario qualunque sia la sede ed il piano dell'edificio in cui l'arredo va collocato, e devono essere comprensive di eventuale sopralluogo, carico, trasporto, scarico, facchinaggio, montaggio, fissaggio al muro, rimozione degli imballaggi o altro materiale di risulta. Il Fornitore deve essere dotato dei mezzi e delle attrezzature necessari per svolgere tali attività.

Nell'ambito della disposizione degli arredi, le vie di fuga verso l'esterno dovranno essere mantenute sempre sgombre ed accessibili, senza che gli allestimenti arrechino pregiudizi alla segnaletica d'emergenza ed ai mezzi antincendio.

Le **consegne ordinarie** devono avvenire entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della Richiesta di Consegna. Per **consegne urgenti**, tale termine può essere ridotto a 28 (ventotto) giorni naturali e consecutivi, previa intesa tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore.

Il Fornitore deve concordare la data di consegna con il Referente dell'Amministrazione con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi ovvero 2 (due) giorni naturali e consecutivi nei casi di urgenza.

Le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore possono concordare anche consegne oltre i termini sopra indicati qualora ciò fosse necessario o preferibile per le Amministrazioni Contraenti destinatarie. Possono inoltre effettuare Ordinativi di Fornitura cumulativi, comprendenti arredi da consegnare nel corso di un determinato periodo e dietro specifica richiesta.

Nel computo del periodo di consegna non si considera il periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi.

In ogni caso le date e gli orari di consegna devono tenere conto della minor interferenza possibile con le attività delle Amministrazioni.

Se richiesto dalle Amministrazioni Contraenti, le consegne in Comuni ad alta intensità di traffico (di norma con popolazione superiore a 50.000 abitanti) devono essere eseguite in orario non di punta, ossia fuori dalle fasce orarie 7:30 – 9:00 e 17:00 – 18:00.

Eventuali variazioni riguardo alla consegna degli arredi presso le singole sedi vengono fornite dai Referenti delle Amministrazioni Contraenti, in tempo utile alla consegna.

Le consegne sono precedute da un Ordine di consegna in formato elettronico; laddove non sia previsto in formato elettronico, l'Ordine di consegna dovrà obbligatoriamente essere consegnato in duplice copia, e contenere almeno le seguenti informazioni:

- il codice e la descrizione degli articoli,
- le quantità per singoli articoli,
- il prezzo unitario e totale IVA esclusa,
- il/i luogo/ghi di consegna,
- le date presunte e gli orari di consegna,
- i nominativi dei referenti delle istituzioni/strutture scolastiche, e le funzioni ad essi delegate,
- eventualmente il n. del buono d'ordine emesso o dei buoni d'ordine emessi per la fornitura, sulla base dei sistemi di contabilità adottati dalle Amministrazioni medesime.

Per le Aziende del Servizio Sanitario, la Regione e le Amministrazioni Regionali i documenti di trasporto dovranno essere emessi in formato elettronico e ricevuti nelle stesse modalità.

Il Fornitore si impegna, all'atto della consegna dei prodotti ordinati, a produrre al referente incaricato tutta la documentazione e le certificazioni specificate nel presente Capitolato e nel suo Allegato A.

Sono a carico del Fornitore e si intendono remunerati con i corrispettivi dei singoli arredi, tutti i lavori di montaggio e fissaggio, che devono essere eseguiti al momento della consegna. Eventuali fissaggi e montaggi richiesti dalle Amministrazioni Contraenti in momenti successivi alla consegna non si intendono a carico del Fornitore.

Il montaggio degli arredi dovrà avvenire al massimo entro 20 giorni lavorativi dalla consegna o nel diverso termine concordato col Referente dell'Amministrazione Contraente.

I montaggi dovranno essere eseguiti secondo perfetta regola d'arte, tramite idonea ferramenta, tasselli, viti, bulloni e con sistemi volta per volta adeguati ad assicurare la perfetta tenuta sulla base delle pareti esistenti, tali da garantire quindi il fissaggio in condizioni di assoluta sicurezza.

La fornitura dovrà comprendere tutte le parti ed accessori necessari, anche se non espressamente menzionati negli atti di gara, per rendere gli allestimenti perfettamente operativi.

La responsabilità della posa in opera in sede attuativa resta in capo al Fornitore che dovrà allegare ad ogni singola fattura una *Certificazione di regolare posa in opera*, contenente anche l'indicazione

dei carichi massimi ammissibili ove necessario per le mensole o le scaffalature e per ogni altro arredo in cui si rendesse necessario.

## **Articolo 8 - Corrispondenza delle consegne**

La quantità e corrispondenza degli arredi consegnati a quanto specificato nell'Ordine o nella Richiesta parziale di Consegna, ivi compresa la regolarità dei lavori accessori di montaggio, sono accertate dall'Amministrazione Contraente, che può provvedervi anche in un momento successivo alla consegna.

Gli arredi difformi per qualità e caratteristiche ovvero eccedenti rispetto alle quantità ordinate, rilevate all'atto della consegna, possono essere rifiutate dall'Amministrazione, con obbligo del Fornitore di provvedere al loro contestuale ritiro, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione medesima.

Le difformità e/o eccedenze, rilevate nei dieci giorni naturali e consecutivi dalla consegna, devono essere riparate dal Fornitore - salvo che l'Amministrazione non intenda trattenere la merce, eventualmente concordando una riduzione o un aumento di prezzo - a sue totali spese. In tal caso l'Amministrazione Contraente attiva le pratiche di reso, chiedendo per iscritto il ritiro degli articoli eccedenti o la sostituzione di quelli difformi, che deve avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla segnalazione.

La comunicazione scritta deve riportare:

- ID prodotto
- denominazione
- quantità
- indicazione degli eventuali difetti riscontrati per i prodotti non conformi oppure quantità per i prodotti eccedenti.

La merce non ritirata nei termini di cui sopra può essere inviata dall'Amministrazione Contraente al Fornitore con addebito a quest'ultimo della spesa sostenuta. In ogni caso è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

Consegne parziali, rispetto ai quantitativi ordinati, non preventivamente concordate con le Amministrazioni Contraenti attraverso una Richiesta, devono essere concordate tra il Fornitore e la singola Amministrazione contraente.

Eventuali consegne parziali, non previamente concordate attraverso una Richiesta parziale di Consegna, devono essere completate entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla relativa segnalazione scritta.

## **Articolo 9 - Controlli e reclami**

Le singole Amministrazioni Contraenti possono svolgere, anche a campione, verifiche tecniche sugli arredi forniti al fine di rilevarne la corrispondenza con i prodotti offerti in sede di gara.



Nel caso in cui dalle verifiche analitiche e/o ispettive eseguite, emergano non conformità rispetto ai requisiti di legge e/o ai requisiti previsti nella Convenzione, nel Capitolato tecnico e suoi allegati le Amministrazioni Contraenti ne danno informazione al Fornitore richiedendo le necessarie controdeduzioni, che devono essere fornite nel tempo massimo da esse indicato.

Qualora le controdeduzioni non siano motivatamente accolte dalle Amministrazioni Contraenti, queste potranno procedere alla risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura.

Nel caso l'esito dimostri la non conformità degli arredi rispetto ai requisiti di legge e/o ai requisiti previsti nella Convenzione, nel Capitolato tecnico e suoi allegati, i costi delle verifiche eseguite sono a carico del Fornitore e vengono da questi direttamente corrisposti agli enti/istituti di verifica.

Le Amministrazioni Contraenti, nel caso in cui lo ritengano opportuno, possono altresì inoltrare in forma scritta al Fornitore eventuali reclami per carenze riscontrate nei servizi connessi alla fornitura (es. attività di ricevimento delle Richieste di Consegna, attività del Call-Center, modalità di consegna dei prodotti, reiterate non conformità dei prodotti consegnati ecc.).

Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare le proprie eventuali controdeduzioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo. In mancanza di risposta e di presentazione delle controdeduzioni, entro detto termine, il reclamo si intende accolto ed il Fornitore deve provvedere a porre i necessari rimedi affinché venga risolta la causa che ha dato origine al reclamo, nei termini massimi stabiliti dai soggetti che hanno inoltrato il reclamo medesimo.

## **Articolo 10 - Garanzia**

Come previsto all'art. 4.2.2 del D.M. 23/06/2022 del Ministero della Transizione Ecologica (G.U. 184 del 08/08/2022), la garanzia dei prodotti deve avere una durata di almeno 5 anni dall'acquisto ed il produttore deve garantire la disponibilità di parti di ricambio per almeno 5 anni. Se le parti di ricambio sono disponibili a costo zero, questo deve essere esplicitato nei documenti di acquisto, altrimenti il loro costo deve essere stabilito a priori e deve essere relazionato al valore del prodotto in cui va sostituito.

Il Fornitore, in caso di difetti di conformità presenti al momento della consegna del bene, ma che venissero denunciati dal committente nel termine di valenza della garanzia, si impegna ad effettuare a proprie spese tutte le opere necessarie di riparazione, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della relativa comunicazione.

La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare.

Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica e relative trasferte.

Nel caso in cui non fosse possibile il ripristino dell'efficienza del bene, il Fornitore deve provvedere alla sostituzione del bene o delle parti di ricambio entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data della comunicazione.

La garanzia non comprende i difetti causati da:

- normale usura nel tempo;
- uso improprio e manomissione;
- stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per cui gli arredi sono stati concepiti, interventi di terzi non autorizzati o non conformi alle istruzioni;
- causa di forza maggiore.

## **Articolo 11 - Pezzi di ricambio**

Per le parti soggette a consumo il Fornitore deve garantire la disponibilità di ricambi per almeno 5 anni dall'acquisto dell'arredo; oppure rendere disponibili pezzi sostitutivi con funzioni equivalenti ai pezzi originali.

I pezzi di ricambio sono acquistabili secondo i prezzi di listino praticati dal Fornitore al momento della sostituzione, con applicazione della percentuale di sconto offerta in sede di gara.

## **Articolo 12 - Penali**

### **12.1 Penali relative alle modalità di consegna**

Le Amministrazioni contraenti si riservano di applicare le seguenti penali:

- a) in caso di ritardo, non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o caso fortuito, di consegna entro il termine stabilito, una penale pari al 2% del corrispettivo della fornitura ordinata, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento di cui al punto b) del presente articolo;
- b) nel caso in cui il Fornitore non consegna o ritardi la fornitura, come previsto dalla precedente lettera a), l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di provvedere altrove anche per qualità migliore e prezzo superiore, con diritto di rivalsa per il danno subito nei confronti del Fornitore inadempiente.
- c) Imballaggi utilizzati: Qualora non siano conformi ai requisiti di cui al paragrafo 4 del presente capitolato, per ogni episodio, si applicherà una penale pari a € 100,00.

### **12.2 Penali relative alle modalità di consegna**

Le Amministrazioni contraenti si riservano di applicare le seguenti penali:

- a) qualora il Fornitore non esegua le operazioni di montaggio e fissaggio, una penale di € 150,00 per ogni episodio, non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o a caso fortuito;

- b) qualora il Fornitore non provveda al ritiro di tutti gli imballaggi al termine delle operazioni di consegna e montaggio una penale di € 100,00 per ogni irregolarità riscontrata.

### **12.3 Penali relative alla corrispondenza delle consegne**

Le Amministrazioni contraenti si riservano di applicare le seguenti penali:

- a) in caso di mancato ritiro o sostituzione dei prodotti eccedenti o difformi da quelli richiesti, non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, si applica una penale pari a **€ 30,00** per ogni giorno di ritardo fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- b) in caso di mancato completamento di consegne parziali, non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, si applica una penale di **€ 30,00** per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

### **12.4 Penali relative agli interventi previsti in garanzia**

In caso di ritardi degli interventi di riparazione le Amministrazioni contraenti si riservano di applicare una penale di **€ 30,00** per ogni giorno di ritardo, non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In tutti gli altri casi di disservizi contestati rispetto alle prestazioni previste si applicherà una penale fino a € 1.000,00 commisurata alla gravità/entità dei disservizi e degli inadempimenti contrattuali a discrezione dell'Amministrazione contraente.

## **Articolo 13 - Referenti**

Il Fornitore deve comunicare all'Amministrazione Contraente il nominativo di un Responsabile della fornitura. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile della fornitura deve comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.

Le Amministrazioni Contraenti devono, a loro volta, individuare un Referente responsabile dei rapporti con il Fornitore. Al Referente è demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione della fornitura.

## **Articolo 14 - Trasmissione listino/elenco informatizzato dei prodotti**

Su richiesta dell'Agenzia, ai fini della relativa pubblicazione sul sito web istituzionale, il Fornitore si obbliga a consegnare la seguente documentazione:

- Listino/Elenco informatizzato, completo di descrizioni ed immagini dei prodotti offerti in sede di gara con le principali caratteristiche ed il relativo prezzo.

Su richiesta delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore dovrà consegnare le Schede tecniche di tutti i prodotti offerti, nel formato, analogico o digitale, richiesto.

### **Articolo 15 - Servizio di reportistica**

Il Fornitore si impegna a fornire, dietro richiesta dell'Agenzia ovvero delle Amministrazioni contraenti ed ogni qualvolta se ne ravvisasse la necessità, i report relativi ai prodotti venduti, entro il termine di 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta stessa.

Il report dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- Codice Intercent-ER
- Codice prodotto
- Denominazione del prodotto
- Unità di misura (UM)
- Quantità (UM) vendute
- Prezzo applicato
- Amministrazione contraente

e ogni altra eventuale informazione necessaria all'Agenzia.